

N. [REDACTED] R.G.N.R.

N. [REDACTED] GIP



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**UFFICIO 14**

Il Giudice dr. Roberto Ranazzi,

Vista la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in data 20.01.2021;  
in relazione al procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

1. TARIQ Sabir, [REDACTED] titolare di documento di identificazione  
militare nr. [REDACTED] generale della Polizia presso Dipartimento di  
Sicurezza Nazionale,

IRREPERIBILE (decreto del 28.01.2020)

assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] di ufficio, del foro di Roma.

2. ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim, [REDACTED] titolare di  
documento di identificazione militare nr. [REDACTED] colonnello, attualmente direttore  
di ispezione presso la Direzione della Sicurezza di [REDACTED] già Capo delle  
Investigazioni Giudiziarie del Cairo,

IRREPERIBILE (decreto del 28.01.2020)

assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] di ufficio, del foro di Roma

3. UHSAM Helmi, colonnello, [REDACTED] titolare di documento di  
identificazione militare [REDACTED] attualmente in servizio presso la Direzione  
Passaporti e Immigrazione, già in forza presso la Direzione di Sicurezza  
[REDACTED]

IRREPERIBILE (decreto del 28.01.2020)

assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] del foro di Roma

4. MAGDI IBRAHIM Abdelal Sharif, [REDACTED] Maggiore in

servizio presso la [REDACTED]  
IRREPERIBILE (decreto del 28.01.2020)

assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] di ufficio, del foro di Roma.

\*\*\*

Visto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare del 09.11.2021, notificato e comunicato alle parti;

Sentiti il pubblico ministero, l'avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituenda parte civile), l'Avv. Alessandra Ballerini in rappresentanza delle costituite parti civili Regeni Claudio (padre di Regeni Giulio), Deffendi Paola (madre di Regeni Giulio) e Regeni Irene (sorella di Regeni Giulio) nonché [REDACTED]

[REDACTED] quali difensori degli imputati sopra indicati; osserva quanto segue.

In primo luogo il pubblico ministero e le costituite parti civili, sostanzialmente hanno mosso critiche alla interpretazione data dell'art. 420bis comma 2 c.p.p., dalla Corte d'Assise e segnatamente: a) nella parte in cui ha ritenuto che gli indagati non siano a conoscenza del procedimento senza tenere conto che vi è un "abuso del diritto" da parte degli imputati che si sottraggono al processo approfittando della mancata collaborazione della Autorità egiziana; b) laddove non ritiene che in base agli elementi di fatto illustrati nel decreto che dispone il giudizio, poi annullato, gli imputati debbano ritenersi a conoscenza del procedimento a loro carico; c) ancora, nella parte in cui non ha tenuto conto degli artt. 112 e 3 della Cost. che costituiscono il fondamento della tutela delle vittime, in particolare delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità principio che, peraltro, attiene direttamente anche al diritto dell'Unione, con particolare riferimento alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 212 del 2015. Inoltre l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che in mancanza della cooperazione dello Stato estero, come nel caso di specie, la impossibilità di notificare gli atti all'imputato, comporterebbe la impossibilità di



procedere nei suoi confronti, con l'ulteriore conseguenza di non poter dare tutela alle vittime del reato e di non poter accertare i fatti e le responsabilità; pertanto secondo l'Avvocato dello Stato, si impone una interpretazione dell'art. 420bis comma 2 c.p.p., nel senso che consenta di procedere in assenza quando la irreperibilità è di fatto conseguenza della assenza di cooperazione dello Stato estero.

I difensori degli imputati hanno sottolineato che l'ordinanza della Corte d'Assise ha già valutato tutte le questioni sollevate dal pubblico ministero e dalle costituite parti civili rigettandole, sicché in questa sede si impone la sospensione del processo come unica ipotesi possibile in base alla normativa vigente.

Il pubblico ministero e il difensore dei prossimi congiunti di Regeni Giulio, costituite parti civili, hanno inoltre chiesto di formulare tre quesiti al Sig. Ministro della Giustizia ed in particolare: quale sia l'esito della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dal pubblico ministero in data 30.04.2019, rivolta alle Autorità giudiziarie della Repubblica Araba d'Egitto e se successivamente all'ordinanza della Corte d'Assise del 14.10.2021 siano emersi elementi nuovi; se il Ministero intende avere una interlocuzione con le Autorità egiziane al fine di consentire la notificazione degli atti agli imputati; infine, nell'ipotesi di nuova rogatoria da parte del Giudice dell'udienza preliminare, se intende procedere con notificazioni per via diplomatica o in via diretta.

\*\*\*

In ordine a quanto sopra si rileva quanto segue.

L'ordinanza della Corte d'Assise di Roma emessa in data 14.10.2021, ha annullato la declaratoria di assenza e il conseguente decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti degli imputati all'udienza preliminare del 25.05.2021. Gli imputati, oggi non comparsi, sono allo stato irreperibili, come da decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 28.01.2020, da ritenersi pienamente valido ed efficace in quanto atto antecedente e non conseguente alla declaratoria di assenza annullata dalla Corte d'Assise.



Allo stato degli atti deve essere accertato se gli imputati abbiano conoscenza del procedimento a loro carico, avendo la Corte d'Assise ritenuto che gli elementi complessivi indicati dal pubblico ministero e dal Gup, ai fini della dichiarazione di assenza, al più sono *"idonei a configurare una presunzione (e non già una certezza) di conoscenza da parte degli imputati"* e che *"la sola generica conoscenza della pendenza del procedimento non basta per presumere sic et simpliciter la conoscenza certa del processo e non può soprattutto ritenersi dimostrato che ciascun imputato abbia avuto concreta e piena conoscenza delle specifiche accuse mosse a suo carico in un provvedimento formale di citazione a giudizio"*.

La decisione della Corte d'Assise non è discutibile in questa sede, perché in caso di "contrasto" tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, ex art. 28 comma 2 c.p.p..

Dunque, gli imputati non hanno avuto concreta e piena conoscenza dell'accusa a loro carico mediante un provvedimento formale e per procedere all'udienza preliminare, eventualmente previa dichiarazione di assenza (ex art. 420bis comma 2 c.p.p.), appare necessario notificare agli imputati personalmente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (i successivi verbali di udienza) e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero.

Trattandosi di persone che si trovano all'estero, la notificazione deve svolgersi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 169 commi 1 e 4 c.p.p. e a tal fine vanno effettuate ricerche anche fuori del territorio nazionale.

Tale attività necessita della cooperazione delle Autorità egiziane e per tale ragione va innanzitutto verificato se la precedente rogatoria richiesta del pubblico ministero in data 30.04.2019 abbia avuto esito positivo o comunque se possa ancora avere un esito positivo. Invero, la rogatoria in questione aveva ad oggetto anche atti di indagine, che in questa sede non interessano affatto essendo sufficiente la risposta sulla richiesta di indicare il luogo di residenza e/o il domicilio, ove eseguire le notifiche, e/o il luogo o l'ufficio presso cui gli imputati svolgono l'attività lavorativa.

In questa direzione vanno i quesiti posti dal pubblico ministero e dall'Avv. Ballerini, ma riguardo alla richiesta di come procedere alle notificazioni (se in via diretta o per



via diplomatica), si ritiene tale questione non rilevante allo stato degli atti.

Oltre a quanto sopra, in questa sede vanno comunque disposte ricerche a mezzo della polizia giudiziaria, la quale dovrà accertare il luogo di residenza e/o di domicilio e/o di lavoro ove rintracciare gli imputati ai fini delle notifiche, avvalendosi a tal fine delle banche dati delle forze dell'ordine, di fonti informative pubbliche o private, di "fonti aperte", dei dati disponibili sulle utenze telefoniche, sulle altre utenze intestate agli imputati, o sui social network ovvero attraverso fonti informative riservate o confidenziali ma degne di fede.

Data la natura degli accertamenti disposti a mezzo di p.g., la relazione sull'esito degli stessi dovrà essere consegnata esclusivamente al giudice che procede in forma riservata.

Tutto quanto premesso,

#### DISPONE

A) la trasmissione del presente provvedimento al Signor Ministro della Giustizia (Ufficio Rogatorie Penali – Roma), per conoscere l'esito della richiesta di assistenza internazionale avanzata dal pubblico ministero in data 30.04.2019 e se vi sono elementi nuovi emersi successivamente all'ordinanza della Corte d'Assise di Roma del 14.10.2021; se il Sig. Ministro della Giustizia intende interloquire con le Autorità egiziane per consentire la notifica degli atti agli imputati;

B) la trasmissione del presente provvedimento al Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Reparto Antiterrorismo, per gli accertamenti e la relazione sopra indicati.

#### MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

Ordinanza allegata al verbale di cui si è data lettura in udienza.

Roma, 10.01.2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Udienza



Roma il 10-1-22  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Pellegrino

5

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Roberto Ranazzi

